



**Il Sub Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Prot. n. 1725/c  
del 21/3/2013

ASPAT Campania  
Prot. N° 42  
del 21/03/13

Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della  
Regione Campania  
pc MEF  
Associazioni di categoria  
Loro sedi

**Oggetto: Piano dei Pagamenti dei debiti sanitari – Modalità di esecuzione dei Protocolli d'intesa sottoscritti dal Commissario ad Acta con le Associazioni della specialistica ambulatoriale e della riabilitazione – Circolare**

Sono pervenute a questa Struttura Commissariale talune segnalazioni in ordine a gravi ritardi connessi con la liquidazione, da parte delle Aziende debtrici, in adempimento dei protocolli d'intesa in oggetto, delle partite creditorie oggetto di decreti ingiuntivi definitivi e/o di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Sul punto, si rappresenta preliminarmente che l'atto di indirizzo commissariale n. 356/C del 21.01.2013, concernente le linee guida per l'esecuzione dei Protocolli d'intesa sottoscritti dal Commissario ad Acta, risulta elaborato conformemente agli indirizzi forniti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35 del 27.11.2012 sulle modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del d.l. n.185/2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. n.2 del 28 gennaio 2009 e ss.mm.ii.

La predetta circolare fornisce talune indicazioni operative in ordine alle modalità di liquidazione della debitoria pregressa da considerare certa, liquida ed esigibile per singole fattispecie, anche attraverso contraddittorio, se ritenuto necessario, ed alla luce dei principi giurisprudenziali ivi riportati.

Le linee guida ministeriali dettano, inoltre, delle rigorose prescrizioni in merito all'obbligatorietà, da parte degli enti debitori, di procedere al riscontro – in tempi certi ed inderogabili – degli atti d'ufficio al fine di certificare che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile, ovvero per rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale. Al riguardo, vengono espressamente richiamate anche le responsabilità degli enti inadempienti per l'omissione provocata.


Ciò premesso, in linea con i precetti ministeriali, questa Struttura Commissariale, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alle Aziende Sanitarie per la regolare esecuzione dei protocolli d'intesa, da relazionare ai Ministeri Vigilanti, alla presenza di un ingiustificato rallentamento delle operazioni di liquidazione, tale da limitare o pregiudicare l'efficacia delle suddette transazioni, e conseguentemente da vanificare le finalità perseguite dal Piano dei Pagamenti, non potrà che imputare alle stesse Aziende Sanitarie la diretta responsabilità, anche sotto il profilo contabile, della risoluzione per inadempimento degli accordi sottoscritti.

Vorranno, per quanto sopra, le SS.LL. impartire stringenti direttive agli uffici dipendenti, competenti per l'esecuzione delle liquidazioni e delle transazioni, e vigilare sulla loro scrupolosa attuazione.

Si resta in attesa di un urgente cenno di assicurazione.

Marip Morlacco

P.R.  
Form  
26/2/2013



Prot. n. 037/AP  
Napoli, 26 Febbraio 2013

**Al Sub Commissario governativo  
per l'attuazione del  
Piano di Rientro del Settore Sanitario  
Dr. Mario Morlacco  
REGIONE CAMPANIA  
Centro Direzionale Is. C3  
80143 Napoli**

## URGENTE

**Oggetto: Piano dei pagamenti pregressi ex DCA 12/2011 e ss.mm.ii., accordo regionale ed articolo 9 sul contenzioso. Valutazione dello stato dell'arte dell'attività di ricognizione afferente a piattaforma So.Re.Sa.**

Ill.mo Sub Commissario,

come anticipatoLe telefonicamente stiamo completando, unitamente alla società Officine CST, la verifica dello stato dei pagamenti di ogni singolo centro ASPAT aderente all'accordo transattivo regionale dell'agosto scorso.

Il quadro complessivo evidenzia un notevole ritardo della tempistica stabilita in quanto alcune ASL sono ferme ancora alla fase di primo acconto ed alcune altre hanno condizionato il secondo acconto (sul protocollo di tipologia A) e la quota da certificare all'esatto adempimento di quanto da Lei trasmesso, attraverso linee guida, in ordine alla cosiddetta creditoria in contenzioso ex art. 9 (Vs. prot. 356/C del 21/1/2013).

Nella generalità dei casi si osserva una interpretazione delle Sue indicazioni tesa ad inibire l'attività e conseguentemente a bloccare l'accordo regionale, nonostante la scrivente Associazione abbia sollecitato lo svolgimento di transazioni decentrate, caso per caso, che tengano debitamente conto dell'efficacia dei crediti cristallizzati all'interno dei decreti ingiuntivi passati in giudicato e, pertanto, meritevoli di una approfondita valutazione in sede aziendale.

**Aspat Campania  
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**


Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon  
80143 NAPOLI

Numero Verde 800 0374321217  
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679  
E-mail [aspatinforma@gmail.com](mailto:aspatinforma@gmail.com)  
Web [www.aspatcampania.it](http://www.aspatcampania.it)



Sulla base di quanto esposto, **Le significhiamo l'esigenza di un Suo autorevole, dirimente ed urgente intervento** presso le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali al fine di rimuovere ogni eventuale ostacolo allo svolgimento di detta attività ricognitiva dei crediti pregressi che, se non completata in tempi credibili, invaliderà con certezza l'efficacia del summenzionato accordo regionale.

In attesa di un Suo pronto riscontro alla presente, Le formuliamo le migliori cordialità.

Il Presidente  
Dr. Pier Paolo Rolla  




CIRCOLARE N. 35

**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICI II-XVIII-XX  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICI XII-XIII  
ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI  
STATO - UFFICIO IV

Roma, 27 NOVEMBRE 2012

Prot. n. 97825  
Allegati: 6

Alle Amministrazioni centrali e  
periferiche dello Stato

Agli enti pubblici nazionali di  
cui all'Elenco n. 1 allegato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle Ragionerie territoriali  
dello Stato

Ad Equitalia SpA

A Riscossione Sicilia SpA

Loro sedi

e p.c.

Al Dipartimento del tesoro  
Al Dipartimento delle finanze

Loro sedi

**OGGETTO:** Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative

### 1. PREMESSA

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito "D.M. certificazione") disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della

piattaforma, ai titolari dei crediti è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalità ordinaria, descritta nell'articolo 2 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità, che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potrà essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalità di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalità.

Per una efficiente gestione delle attività connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.

Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis ha modificato l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:

- è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito;
- è stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo già vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
- è stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.

Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-bis, comma 7, ha altresì previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nella presente circolare si fa altresì riferimento al meccanismo della compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, considerata l'estensione del predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali disposta dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 ("Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602") in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di seguito "D.M. compensazione").

Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, concernente "Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle sopra richiamate modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.

## 2. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.

Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtù della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati.

Relativamente all'ambito di applicazione della normativa di cui trattasi, sono da intendersi "enti pubblici nazionali", di cui all'allegato elenco n. 1, i soggetti istituiti o riconosciuti per legge, a carattere nazionale, nonché le Università.

Sono, invece, da ritenere non incluse le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in considerazione del loro ambito di operatività a livello territoriale.

Sono, altresì, da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli enti ed organismi di diritto privato e le società a partecipazione pubblica.

Si fa presente che la funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato è disponibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito> ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA è obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del DPCM del 31/10/2000 recante le "Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico" e dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell'archivio IPA; con particolare riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, così come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, è norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. È invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.

A norma del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, di modifica del D.M. certificazione, il creditore può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.

### **3. MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO O DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO**

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, che le amministrazioni statali effettuino il riscontro della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e che l'esito di tale riscontro sia verificato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali e dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, per le amministrazioni periferiche. Ciò anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reinscrizione dei residui passivi perenti.

Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche del credito certificabile.

Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili.

Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili.

Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, le amministrazioni statali non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente per i crediti ascrivibili alla gestione dei funzionari delegati, i quali non effettuano registrazioni di impegni sulle scritture contabili, occorrerà riferirsi unicamente alla imprescindibile presenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti).

Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.

Quanto all'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle

amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Non sono quindi in nessun caso certificabili le somme corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.

Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità).

In merito ai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorità di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione, il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa, assunto ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debentrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.

Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalità ordinarie.

Ciò premesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. certificazione, le amministrazioni statali debentrici trasmettono all'UCB/RTS, una bozza di certificazione (modello 2 del D.M. certificazione), unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.

Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l'UCB/RTS restituisce il modello 2 all'amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l'ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l'amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l'insussistenza o l'inesigibilità del credito utilizzando l'apposito modello 2, allegato al D.M. certificazione.

Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione. Per le stesse finalità la verifica da parte dell'UCB/RTS deve concludersi, con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci giorni.

Si precisa che il predetto riscontro e la relativa verifica costituiscono un'attività di carattere istruttorio, preordinata all'emissione della certificazione e non assumono le caratteristiche del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Effettuata la predetta verifica da parte dell'UCB/RTS, qualora la richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti fra i residui passivi perenti, è necessario distinguere il caso in cui per lo stesso credito sia già stata presentata una richiesta di reinscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata.

Nel caso in cui, per l'impegno perente oggetto di richiesta di certificazione, non sia mai stata presentata alcuna richiesta di reinscrizione, si effettua l'iter sopra descritto.

Qualora, invece, per l'impegno perente oggetto di richiesta di certificazione sia già stata presentata richiesta di reinscrizione (anche parziale), l'Amministrazione ne informa il creditore, il quale ha facoltà di attivare una delle seguenti procedure:

Caso 1. ritirare la precedente istanza di reinscrizione e farsi rilasciare la certificazione;

Caso 2. richiedere che la certificazione sia allegata alla istanza di reinscrizione già presentata;

Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte per la quale non è stata presentata istanza di reinscrizione.

#### Caso 1

- L'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all'annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;

- L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli che abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno schema di decreto), dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio;

- Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l'Amministrazione consegna al creditore la certificazione.

#### Caso 2

- L'Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato all'annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;

- L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli), dandone informazione anche all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio;

- Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l'Amministrazione produce la certificazione e predispose, sulla base del modello B, nuova istanza di reinscrizione;

- Infine invia la documentazione all'UCB/RTS, che procede come disposto nel paragrafo 6.

#### Caso 3

- L'Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte non riferita alla richiesta di reinscrizione già presentata.

#### 4. INDICAZIONI OPERATIVE A UCB/RTS CIRCA LA NOMINA DEI COMMISSARI AD ACTA

L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nel modificare l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, ha disposto che, in caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine previsto, su istanza del creditore, venga nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale e dall'Ufficio centrale del bilancio competente, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali. Per le certificazioni di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti da questa vigilati, l'Ufficio centrale del bilancio competente è quello del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, alla luce della predetta modifica normativa le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio competente, ovvero il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla *home page* della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica è stata data comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito all'avvenuto rilascio della certificazione è effettuata con specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella quale sarà indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione.

Qualora non venga fornito, da parte del creditore, il predetto numero identificativo non si potrà dare corso alla verifica e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.

L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, e 5, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un proprio dirigente o funzionario.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico è utilizzato il modello di cui all'allegato 3 del predetto D.M.

Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.

Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano ottemperato all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma 2 del D.M. certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare

del credito; trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di nomina di un commissario ad acta.

## **5. PROCEDURE DA SEGUIRE CON I SOGGETTI CESSIONARI DEL CREDITO IN FASE DI UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE**

### **A) in caso di cessione al sistema finanziario**

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto modificativo in materia di certificazione.

All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune attività relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.

Si rammenta che, a norma dell'articolo 3, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.

L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.

### **B) in caso di compensazione**

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", le cui disposizioni si applicano, a seguito dell'emanazione del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.

Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione, trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

## 6. PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL CREDITO CERTIFICATO

La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione). L'attività di certificazione comporta necessariamente che le amministrazioni statali accertino la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti dalle certificazioni stesse: ciò al fine di preordinare, per tempo, le disponibilità di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti, per i quali è necessario procedere anche alla loro reinscrizione in bilancio in termini di competenza.

Al fine di una efficiente programmazione dei pagamenti, le Amministrazioni devono predisporre un crono-programma mensile degli stessi; tale crono-programma è oggetto delle comunicazioni mensili relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8.

Per l'indicazione della data di pagamento si devono adottare i criteri illustrati nel seguito.

Relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di competenza o residui) si deve comunque tener conto:

- dei tempi occorrenti per l'acquisizione delle disponibilità finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;
- dei tempi necessari per provvedere al pagamento;
- per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la possibilità di fissare una data prevista di pagamento successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.

Per gli impegni iscritti nel rendiconto patrimoniale (residui passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza, il termine di pagamento da indicare sulla certificazione deve essere esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Resta inteso che, nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine perentorio per l'effettuazione del pagamento, lo stesso è da considerarsi quale data da inserire nella certificazione, evitando in tal modo di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva.

Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi pagamenti anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data indicata nella certificazione, né pagamenti posticipati rispetto a tale data.

Dal punto di vista operativo si precisa che tale pagamento deve avvenire:

- a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una società di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;
- b) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo. L'Agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste;
- c) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti verso enti pubblici nazionali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste. È opportuno evidenziare che, in caso di mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo utilizzato in compensazione entro 12 mesi dal rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione entro i successivi sessanta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.M. compensazione. Qualora il recupero non sia possibile con la modalità di cui al precedente periodo, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) con pagamento all'agente della riscossione, per i crediti i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L'Agente della riscossione successivamente provvederà al versamento all'Ente territoriale ovvero all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalità ordinariamente previste.

Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.

Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.

Si segnala, altresì, che eventuali pagamenti diretti da parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata già rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione).

Inoltre, poiché nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento è opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalità per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).

Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si è provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L'imputazione è operata sul capitolo ovvero sulla voce di spesa originariamente deputati ad accogliere il pagamento della fornitura e, per l'eventuale pagamento di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del ruolo da parte dello Stato, dell'Ente territoriale ovvero dell'Ente previdenziale avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al relativo versamento ai predetti Enti, con imputazione alle pertinenti voci di entrata.

#### **Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali**

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative, specifiche per le amministrazioni statali.

##### ***Modalità della eventuale richiesta di cassa***

Per le somme iscritte in bilancio, l'amministrazione deve comunicare immediatamente l'eventuale necessità di cassa per effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto, per il corrente esercizio finanziario e quello successivo, la ***"facoltà di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica"***.

Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una volta che sia stata verificata l'impossibilità di far fronte al pagamento attraverso il ricorso alle misure di flessibilità sopra illustrate.

##### ***Modalità della eventuale richiesta di reinscrizione dei residui perenti***

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, terzo periodo, che le amministrazioni statali, nella richiesta di reinscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se si tratti di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione ai sensi del predetto D.M. e che, in tal caso, nella medesima richiesta indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le indicazioni di cui al precedente punto.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 recante Regolamento di semplificazione delle procedure di reinscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, si indicano le casistiche e le

procedure specifiche relative ai crediti certificati che riguardino **impegni colpiti da perenzione amministrativa**.

**OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CREDITORE** (Titolare, cessionario o agente della riscossione)

Il creditore presenta richiesta ai sensi del DPR 270/2001, consegnando l'originale della certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla scadenza, si distinguono i seguenti casi:

A) La richiesta ai sensi del DPR 270/2001 è presentata dal creditore originario:

Laddove il creditore originario intenda presentare richiesta per attivare la procedura per la reinscrizione di perenti (quindi non sia intenzionato a cedere il credito ad un istituto bancario o ad utilizzarlo per una compensazione, oppure intenda attivare la procedura di richiesta di riassegnazione per il credito residuo risultante dopo le predette operazioni), questa deve essere effettuata entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

B) La richiesta ai sensi del DPR 270/2001 è presentata da un soggetto subentrato al creditore originario (es. Istituto cessionario o agente della riscossione):

In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

**ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di reinscrizione ai sensi del DPR 270/2001 al coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello B), da presentare, in triplice copia, allegando la documentazione indicata nello stesso.

**ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO**

L'Ufficio centrale del bilancio, ricevute le richieste di reinscrizione, provvede ad inserire quelle interessate da certificazione in appositi fascicoli, identificabili sul sistema informatico tramite funzionalità appositamente predisposte sull'applicativo SIPATR, avendo cura di raggruppare le istanze secondo la data prevista per il pagamento indicata sulla certificazione.

Nella nota accompagnatoria per l'invio all'Ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la scadenza di riferimento. I fascicoli, corredati della documentazione richiesta (in duplice copia), relativi a certificazioni aventi scadenza di pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro il terzo mese precedente la data di pagamento apposta sulla certificazione. In caso contrario, vista la tempistica per la procedura di riassegnazione di fondi attraverso l'emissione di un Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste la possibilità di non adempiere al pagamento entro la data indicata.

Restano salve le disposizioni di cui alla circolare 6 del 27 febbraio 2012 in merito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli che contengano richieste di reinscrizione riguardanti debiti connessi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.

**ADEMPIMENTI DELL'ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO**

L'ufficio II dell'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disponibilità dei fondi assegnati, i Decreti di riassegnazione per le richieste di reinscrizione per le quali è stata rilasciata certificazione, inserite in fascicoli specificamente identificati attraverso l'applicazione informatica SIPATR.

Si evidenzia che le attività sopra descritte devono essere svolte utilizzando gli strumenti specifici già in uso presso le amministrazioni in quanto i relativi processi non rientrano nell'ambito applicativo della piattaforma elettronica. In ogni caso sul predetto sistema informatico è possibile indicare la data di previsto pagamento ed altresì è disponibile la funzione telematica di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

**7. VERIFICA PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 48-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602**

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore proceda, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale verifica è effettuata con le modalità indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

A tal proposito, si segnala che la società Equitalia S.p.A. ha già predisposto il formato della richiesta di verifica ex 48-bis disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.

Si fa presente che in caso di cessione del credito, a prescindere dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-bis, nei confronti di quest'ultimo.

Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento la certificazione dovrà darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).

In questo caso il credito può essere ceduto solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita sezione dell'istanza di certificazione, non costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione è inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo complesso.

È opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve effettuare un'operazione di netting del credito da certificare è quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 2,

riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto "accertamento esecutivo" e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

In tal caso l'importo è certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione.

L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvede alle relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.

#### **8. MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE MENSILE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI FINI DEL MONITORAGGIO**

L'articolo 7 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – il numero e l'ammontare delle certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". La comunicazione deve altresì includere l'indicazione del capitolo di spesa, specificando, in caso di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione.

La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. certificazione.

A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l'amministrazione o ente abbia già provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.

La comunicazione avverrà tramite posta elettronica secondo l'allegato modello A.

Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente Ufficio centrale del bilancio.

Al fine di poter verificare l'eshaustività delle risposte pervenute, la comunicazione dovrà avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.

Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis, dovrà comunque essere compilata la tavola

relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnerà la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura "Monitoraggio certificazioni D.L. 185/2008 - Amministrazioni Statali" per le amministrazioni statali e "Monitoraggio certificazioni D.L. 185/2008 - Enti Pubblici Nazionali" per gli enti pubblici nazionali.

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente: [monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it](mailto:monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it) e la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.

Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (previsti all'articolo 3, comma 8) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonché per le certificazioni rilasciate con modalità telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.

Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalità degli stessi, restano valide le modalità di comunicazione sopra descritte.

#### **9. COMUNICAZIONI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVAMENTE ALLE COMPENSAZIONI CON SOMME DOVUTE PER TRIBUTI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione è tenuto a comunicare all'amministrazione o ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente trasmetterà altresì al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale è riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.

Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della riscossione dovrà fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, capo, capitolo e articolo dello stato di previsione dell'entrata per il solo bilancio dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).

Considerato che il monitoraggio riguarderà, oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si indicherà con apposito codice quale fase della singola operazione è oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sarà dato conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di

rimborso) senza necessità di comunicazioni intermedie.

La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le modalità sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.

A tal fine si precisa che tale comunicazione dovrà avvenire, con modalità da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterrà i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese già oggetto di trasmissione, dovrà essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.



Il Ragioniere Generale dello Stato



**ALLEGATO - ELENCO N.1**

**Enti Pubblici Nazionali distinti secondo l'Amministrazione vigilante**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL  
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS -  
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI - ISFOL -

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - ANCONA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
UNIVERSITA' DI BARI  
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA  
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI  
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO  
UNIVERSITA' DI CHIETI "G. D'ANNUNZIO"  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA  
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"  
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA  
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI I.U.S.S. DI PAVIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"  
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA  
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE  
UNIVERSITA' DI UDINE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE - COMO  
UNIVERSITA' DI CA' FOSCARI DI VENEZIA  
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" DI VERCELLI  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO  
POLITECNICO DI BARI  
POLITECNICO DI MILANO  
POLITECNICO DI TORINO  
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA  
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE  
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA  
SCUOLA IMT - ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE - ALTI STUDI - LUCCA  
SUM - ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE  
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA - ANVUR  
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI  
CENTRO RADIOELETTRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI" - CRESM  
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE  
ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI "ENRICO CASTELLI"  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI  
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"  
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF  
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.  
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM -  
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE  
E DI FORMAZIONE - INVALSI  
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA - INDIRE  
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"  
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI  
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV

AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER LE INNOVAZIONI  
(soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CLUB ALPINO ITALIANO

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - CIP

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI

DIGITPA (soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

#### **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

FONDAZIONE "DOMUS MAZZINIANA"

ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE

#### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

CASSA CONGUAGLIO GPL

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DELLE IMPRESE ITALIANE

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

#### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA

AGENZIA PER LO SVILUPPO PER IL SETTORE IPPICO - ASSI (soppresso dall'articolo 23-quater del d.l. 95/2012)

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - INRAN  
(soppresso dall'articolo 12 del d.l. 95/2012)

#### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

AERO CLUB D'ITALIA

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

AUTORITA' PORTUALE DI BARI

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI  
AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI  
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA  
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA  
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA  
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO  
AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA  
AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO  
AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA  
AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI  
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO  
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO  
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA  
AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO  
AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA  
AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO  
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE  
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA  
AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA  
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE  
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE  
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

**MINISTERO DELLA SALUTE**

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - CRI  
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI  
ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' - INMP  
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

**MINISTERO DELLA DIFESA**

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE  
LEGA NAVALE ITALIANA  
OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI  
UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - UITS -

**MINISTERO DELL'INTERNO**

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI  
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS -

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

AGENZIA DEL TERRITORIO (soppressa dall'articolo 23-quater del d.l. 95/2012)

AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DELLE ENTRATE

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

CONSORZIO DEL TICINO

CONSORZIO DELL'ADDA

CONSORZIO DELL'OGLIO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI E LAGONORESE

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA



Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti e fatti dell'amministrazione/ente nel mese di ..... a valere su somme certificate - Dati in euro

Tipologia di spesa	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti e fatti su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente					
Spesa in conto capitale					
Totale					

\* da indicare solo attività assicurate da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione - Dati in euro

Mese/Anno	Ammontare - conto corrente	Ammontare - conto capitale
T		
T+1		
T+2		
T+3		
T+4		
T+5		
T+6		
T+7		
T+8		
T+9		
T+10		
T+11		
T+12		

T = mese in corso



**ALLEGATO - Modello A-bis**

Prospetto 1 - Informazioni sulle singole certificazioni rilasciate nel mese di ..... - Dati in euro														
Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa *	Codice capitolo di spesa	Descrizione capitolo di spesa	Codice piano gestionale	Codice categoria economica	Descrizione categoria economica	Importo complessivo certificato	Importo certificato di competenza dell'esercizio	Importo certificato su residui passivi	Importo certificato su somme in ammontamento	Importo della inadempiente verificata ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973	Importo che il creditore intende utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi

\* Spese di natura di spesa corrente al mese di corso del 1°

Prospetto 2 - Informazioni sull'utilizzo delle singole certificazioni da parte dei creditori, mese di ..... - Dati in euro

Prospetto 2 - Informazioni sull'utilizzo delle singole certificazioni da parte dei creditori, mese di ..... - Dati in euro				
Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato
				Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario
				Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario
				Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*
				Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi

\* da addebitare sulla partita passiva in merito all'impegno di rilascio  
 \*\* Spese di natura di spesa corrente e di spesa di natura capitale

Prospetto 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ..... a valere su somme certificate per singola certificazione - Dati in euro

Prospetto 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ..... a valere su somme certificate per singola certificazione - Dati in euro				
Numero identificativo certificazione	Data di rilascio della certificazione	Data indicata per il pagamento	Tipologia di spesa **	Importo certificato
				Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario
				Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario
				Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*
				Pagamenti diretti effettuati al creditore originario con somme dovute per tributi e contributi

\* da addebitare sulla partita passiva in merito all'impegno di rilascio  
 \*\* Spese di natura di spesa corrente e di spesa di natura capitale



## **ALLEGATO – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A**

### **Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di .....**

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli 2 e 2-bis).

- a) N. certificazioni rilasciate: *Indicare il numero delle certificazioni rilasciate nel mese*
- b) Importo complessivo certificato: *Indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione*
- c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: *Indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso*
- d) Importo certificato su residui passivi: *Indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio*
- e) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa: per le amministrazioni statali, *Indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa*
- f) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione: *Indicare l'importo complessivo, desumibile dai modelli 2 e 2-bis, delle inadempienze emerse dalla verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo è riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della certificazione*
- g) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *Indicare l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della certificazione.*

### **Tavola 2 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di..... per capitolo di spesa**

Le informazioni di cui alla Tavola 1, in base all'articolo 7 del D.M. certificazione, devono includere l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione

A tal fine nella presente tavola si richiede la predetta disaggregazione. Il totale della Tavola 2 deve pertanto coincidere con quello della Tavola 1.

- a) Codice capitolo di spesa: *indicare il codice o il numero identificativo del capitolo di spesa riportato nel bilancio dell'amministrazione o ente*
- b) Descrizione capitolo di spesa: *indicare la descrizione del capitolo tratta dal bilancio dell'ente*
- c) Codice piano gestionale: *indicare, per le sole amministrazioni statali, il codice del piano gestionale*
- d) Tipologia di spesa (c/corrente o c/capitale) : *indicare se il capitolo sia classificato nella parte corrente o nel conto capitale dell'amministrazione o ente*
- e) Codice categoria economica: *indicare il codice identificativo della categoria economica del bilancio dell'amministrazione o ente a cui il capitolo si riferisce*
- f) Descrizione categoria economica: *indicare la descrizione del capitolo tratta dal bilancio dell'ente*
- g) Importo complessivo certificato: *indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione*
- h) Importo certificato di competenza dell'esercizio: *indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso*
- i) Importo certificato su residui passivi: *indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio*
- l) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa: *per le amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di cui al punto g) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa.*

### **Tavola 3 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte dei creditori - Mese di**

L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti certificati, riceverà dai soggetti cessionari (istituti finanziari, agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Ciò avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o ente debitore è informata nel solo caso in cui detta anticipazione sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.

La tavola 3 richiede di fornire le informazioni venute in possesso dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alle tavole precedenti. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti.

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

- a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto*

*notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro soluto*

- b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro solvendo*
- c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: *indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto finanziario della concessione di una anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso*
- d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

**Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ..... a valere su somme certificate**

La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei predetti pagamenti.

Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

- a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro soluto*
- b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro solvendo*
- c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: *indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso*
- d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario: *indicare i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario. Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata*
- e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: *indicare le somme pagate nel mese all'agente della riscossione.*

**Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione**

Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti debitori prevedono l'indicazione

della prevista data di pagamento, che deve essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione. Sulla base di tale informazione, le amministrazioni o enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa corrente da quella in conto capitale.

#### **ALLEGATO – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS**

L'allegato A-bis è alternativo al modello A (l'amministrazione o ente può decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non più a livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni oggetto di comunicazione.

In ogni prospetto è richiesta l'indicazione del numero identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento indicata nella certificazione.

Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti effettuati nel mese.

Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.

Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le medesime già fornite per il modello A.

**ALLEGATO - MODELLO B**

*Fac simile di richiesta di reiscrizione dei residui perenti per i quali è stata rilasciata certificazione (da compilare in triplice copia)*

Al Dipartimento della  
Ragioneria Generale dello Stato  
- Ispettorato Generale del  
Bilancio - Ufficio II

Per il tramite dell' Ufficio  
centrale del bilancio presso il  
Ministero ....

**Oggetto: Richiesta di reiscrizione di residui passivi perenti per i quali è stata rilasciata certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. Esercizio finanziario.....**

In relazione al sotto indicato impegno di spesa, colpito da perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario ..... si richiede la reiscrizione in bilancio della somma di euro..... da destinarsi al seguente beneficiario: .....

**Estremi della perenzione:**

capitolo:

giustificativo:

clausola:

esercizio di provenienza:

esercizio di perenzione:

creditore originario:

**Causale:**

.....

.....

Si attesta che l'originale della certificazione del credito, relativa al suddetto importo, è stata restituita dall'avente diritto contestualmente alla richiesta di pagamento del credito vantato presentata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270

*oppure*

Si attesta che, trattandosi di utilizzo parziale del credito certificato, copia dell'attestazione è stata restituita al titolare del credito con apposita annotazione

*Firma*

**Documentazione da allegare:**

- *copia del certificato di attestazione del credito;*
- *documentazione probatoria del pagamento;*
- *solo per importi superiori ad euro 516.456: dichiarazione circa i motivi che hanno causato il mancato pagamento delle somme in questione nel periodo della loro conservazione in bilancio nonché copia del titolo comprovante l'obbligazione, con gli estremi di perfezionamento.*



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

ASPAT Campania  
Prot. N° 911/13  
del 21/11/13

21/11/2013

P. 356/R

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali

Alle Associazioni di Categoria della Specialistica  
Ambulatoriale e della Riabilitazione

e.p.c. AIOP

Confindustria

LORO SEDI

**Oggetto:** Piano dei Pagamenti dei debiti sanitari – Linee guida disciplinanti le modalità di esecuzione dei Protocolli d'intesa sottoscritti dal Commissario ad Acta in data 7-9 agosto 2012 con le Associazioni di Categoria della specialistica ambulatoriale e della riabilitazione

Com'è noto, questa gestione commissariale, in esecuzione dei decreti nn.12/2011, 48/2011 e 22/2012, ha proceduto alla sottoscrizione di accordi quadro per la regolazione dei crediti pregressi con le associazioni in oggetto.

Ai sensi dell'art.9 dei suddetti protocolli, le Aziende debtrici ed i singoli creditori aderenti al presente protocollo, all'esito di un tavolo tecnico appositamente istituito, hanno l'obbligo di definire:

1. le partite creditorie in contestazione, escluse dal protocollo e oggetto di contenzioso pendente per diversi titoli o ragioni;
2. la liquidazione dei decreti ingiuntivi definitivi e/o dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, rispetto ai quali si rappresenta che, qualora sussistano le condizioni per la liquidazione, l'eventuale inadempimento può profilare l'ipotesi di responsabilità contabile.

Nell'ambito della strategia di ripianamento del debito pregresso di cui al D.C. 12/2011 e ss.mm.ii, constatata la variabilità di situazioni è emersa la necessità ad emanare apposite linee guida per la risoluzione di alcune problematiche, quali quelle relative agli adeguamenti tariffari per le branche a visita della radiologia, cardiologia e odontoiatria, nonché quelle riguardanti le prestazioni erogate dai laboratori di analisi con settori

A



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

specializzati presso talune Aziende Sanitarie, al fine di agevolare presso le Aziende Sanitarie l'eliminazione di ogni forma di contenzioso con gli operatori sanitari e la rimozione delle azioni esecutive in corso.

A seguito delle riunioni del 7 novembre, 8 novembre e 16 novembre 2012 tenute presso la Struttura Commissariale fra il Sub Commissario ad acta, la struttura commissariale, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative per le attività della Specialistica Ambulatoriale e della Riabilitazione/RSA, al fine di esaminare lo stato di avanzamento del piano dei pagamenti, l'adesione ai protocolli d'intesa, nonché l'individuazione delle soluzioni alle conflittualità derivanti dall'interpretazione ed attuazione dei suddetti protocolli d'intesa, sono emerse talune criticità in ordine alle seguenti tipologie di crediti:

1. Adeguamenti tariffari radiologia e medicina nucleare ex DM 378/98 in esecuzione sentenza del TAR Campania n. 7858/2002;
2. Annullamento definitivo dei tetti di spesa per l'anno 2002 dell'intero comparto privato;
3. Sconto specialistica ambulatoriale;
4. Regressioni tariffarie per superamento dei tetti di spesa;
5. Riconoscimento di incrementi della capacità operativa massima (COM) in via retroattiva e delle relative maggiori prestazioni erogate;
6. Adeguamenti tariffari dell'assistenza riabilitativa ex art. 26.

All'esito delle predette riunioni, ed alla luce del parere reso dall'Avvocatura Regionale di cui alla nota n. 298 del 11.12.2012, onde assicurare omogeneità nelle modalità di liquidazione dei crediti transatti da parte degli Enti del SSR, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando che le stesse potranno trovare applicazione anche per protocolli d'intesa sottoscritti o da sottoscrivere, che presentano analoghe criticità:

In merito alle problematiche sub 1 e sub 2, la Struttura Commissariale, in ragione dell'univoco orientamento giurisprudenziale, ritiene condivisibile la proposta delle Associazioni di riconoscere il 100% di tali crediti, la cui riscossione sia stata attivata o meno per le vie giudiziali, a condizione che tali crediti non siano stati espressamente rinunciati negli atti transattivi a suo tempo stipulati tra le AA.SS.LL. ed i creditori ai sensi della DGRC n. 1338/06 e s.m.i. (cd. "cartolarizzazione" del debito sanitario maturato al 31.12.2005, ovvero, "SORESA 1"), o in altre transazioni (come quelle intervenute con tutte le case di cura ai sensi della DGRC n. 1573/04, oppure, successivamente, con tutte le tipologie di strutture private, ai sensi delle DGRC n. 1956/07 e n. 541/09).

Pertanto le AA.SS.LL., previa verifica che i suddetti crediti non siano stati transatti in passato, dovranno certificare per intero la sorta capitale in contestazione per le problematiche sub 1 e sub 2, con espressa esclusione degli interessi e delle spese legali eventualmente maturati.



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

In merito alla problematica **sub 3**, la Struttura Commissariale ritiene che tali crediti, in via generale, non siano riconoscibili.

Infatti, come da giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sent. n. 6091/2012), le strutture private accreditate, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, sono obbligate a praticare uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.

La Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sent. n. 94/2009) nello statuire che la predetta disposizione è strumentale al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ha statuito che la disciplina è applicabile per il futuro, prevedendo una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta non irragionevole e non manifestamente arbitraria.

In merito alla problematica **sub 4**, la Struttura Commissariale ritiene che tali crediti, in via generale, non siano riconoscibili.

Infatti la giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo le sentenze del Consiglio di Stato n. 3/2012 - in Adunanza Plenaria - e n. 5217/2012) ha statuito, a maggior ragione per le Regioni Commissariate sulle quali grava l'onere del contenimento della spesa sanitaria, il diritto / dovere di non remunerare le prestazioni extrabudget di assistenza specialistica ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, rese in eccedenza e, quindi, in violazione del contratto.

Tale principio è applicabile anche nell'ipotesi di assenza di indicazione (negli atti di programmazione regionale) delle modalità di remunerazione delle prestazioni extrabudget, (in quanto sostituita dal sistema di regressione tariffaria), ovvero laddove i tetti di spesa siano stati definiti ad anno avanzato o già concluso (con prestazioni già erogate) o, da ultimo, riguardino l'erogazione di prestazioni comunque ritenute necessarie, stante la previsione dei meccanismi di regressione tariffaria.

In merito alla problematica **sub 5**, la Struttura Commissariale ritiene che tali crediti, in via generale, non siano riconoscibili.

Infatti la spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato può essere posta a carico del SSR solo nei limiti della capacità operativa determinata dall'amministrazione, con la conseguenza che il diniego di pagamento di una prestazione eccedente la COM assegnata e, quindi, in esubero rispetto ad essa (o il recupero delle somme indebitamente corrisposte) costituisce, per la pubblica amministrazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all'esigenza di riservare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate: cfr. da ultimo



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Consiglio di Stato sent. n. 5427/2011. Mentre il riconoscimento retroattivo di una maggiore capacità operativa massima può avvenire solo in via eccezionale, alle condizioni previste dalle DGRC n. 1270 e n. 1272 del 2003 e s.m.i.

Inoltre, il superamento della capacità operativa effettivamente posseduta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall'operatore oltre i limiti definiti non forniscono alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale.

Peraltro, la problematica sub 5 è spesso connessa a quella sub 4, come chiarisce la citata sentenza n. 5427/2011 del Consiglio di Stato, laddove precisa che: *"la capacità operativa massima costituisce quel valore sintetico, che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un centro erogatore di prestazioni sanitarie per conto del S.S.R., così ponendosi come limite massimo, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto di provvisorio accreditamento, la cui concreta ed effettiva misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa, dato valoriale di programmazione generale fissato a livello regionale per macroarea ed a livello aziendale per singola branca di attività"*. E', quindi, evidente, che non solo il superamento della C.O.M. ma anche il suo incremento, eventualmente retroattivo, trovano poi un limite invalicabile nei limiti di spesa e nelle conseguenti regressioni tariffarie.

Le valutazioni in ordine alle problematiche di cui ai nn. 3-4-5 vanno, però, ulteriormente approfondite laddove i relativi crediti siano cristallizzati in provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e, quindi, definitivi.

In via preliminare, va evidenziato che i decreti ingiuntivi esecutivi riguardano esclusivamente le fatture oggetto degli stessi. Pertanto, sussistendone le condizioni, non viene meno la possibilità (e la responsabilità contabile) delle AA.SS.LL. di pretendere, eventualmente anche con azioni civili, il pagamento e/o la compensazione (v. ad esempio TAR Campania n. 866/2010) delle note di debito già emesse (o che saranno emesse) per regressioni tariffarie, superamento C.O.M., ed altre fattispecie che si applicano necessariamente a consuntivo, anche a distanza di mesi o di anni, in riduzione del complessivo fatturato annuo di una struttura privata, eccedente il tetto di spesa che, per definizione, nei provvedimenti regionali è al netto dello sconto sub 3 (v. Consiglio di Stato sentenza n. 5494/2011) e/o la C.O.M. Tali note di debito, si applicano al fatturato annuo nella sua interezza e, idealmente, in proporzione a tutte le fatture che lo compongono (quindi, anche a quelle pagate dalla ASL e non oggetto dei decreti ingiuntivi), ripetendo il cd. *tandundem eiusdem generis* e sono, quindi, esenti dalle problematiche inerenti al singolo addebito oggetto di decreto ingiuntivo.

Al riguardo, nel premettere che una compiuta valutazione deve essere effettuata caso per caso, sulla base del contenuto dei provvedimenti giudiziari emessi, si rileva come osservato dall'Avvocatura Regionale che il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

modificativi del rapporto e del credito precedenti alla domanda giudiziale, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del *petitum* ovvero della *causa petendi* in seno alla domanda.

Tale principio si estende anche al decreto ingiuntivo esecutivo. Infatti, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la dichiarazione di esecutività fa acquisire al titolo efficacia di giudicato. Si richiama, al riguardo, *ex plurimis*, sentenza Cass. Civ. Sez. I 6.9.2007 n. 18725 secondo cui "il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda".

In relazione a quanto esposto, è da ritenersi che a seguito della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo, per mancata opposizione o per intervenuto rigetto della medesima con sentenza divenuta irrevocabile, il credito di cui al decreto medesimo risulti non più contestabile, sia nell'*an* che nel *quantum*, salvo a valutare la sussistenza delle ipotesi di proponibilità di azione revocatoria. Ed infatti, ai sensi dell'art. 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi solo per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395, oltre che con opposizione di terzo (ipotesi quest'ultima insussistente nel caso di specie).

Tralasciando le ipotesi di revocazione ex nn. 1, 2 e 6 del citato art. 395 c.p.c., relative alle ipotesi di dolo ad opera della parte o del giudice ed alla falsità delle prove prodotte, resta da valutare la possibilità della proposizione di azione revocatoria ex n. 5 del medesimo articolo, il quale prevede l'esperimento del rimedio nell'ipotesi in cui la sentenza, o il decreto ingiuntivo non opposto in forza del richiamo di cui all'art. 647 c.p.c., "è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" (comunque, anche le ipotesi di dolo della parte o della falsità delle prove prodotte, potrebbero trovare considerazione in casi specifici e ben circostanziati, qualora l'azienda debitrice possa dimostrare che la parte era perfettamente a conoscenza della illegittimità del proprio credito).

Invero, frequente è l'ipotesi in cui, anche nel caso di procedure di recupero operate in ossequio a sentenze definitive della giustizia amministrativa (ma relative a prestazioni rese molti anni prima della sentenza stessa), viene spesso opposto da parte delle strutture accreditate il fatto che "i relativi importi sono già stati oggetto di decreto ingiuntivo passato in giudicato, a volte per mancata opposizione dell'Azienda debitrice, e pertanto ritenuti non più esigibili".

Va infatti rilevato che, in primo luogo, l'art. 395 n. 5 c.p.c. fa riferimento, ai fini della possibilità di accedere al rimedio della revocazione, al contrasto con sentenza emessa precedentemente alla pronuncia di cui si invoca la caducazione (Cass. Civ. 9.7.1980 n.



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

4363, Cass. Civ. Sez. Lav. 7.6.1999 n. 5574). Pertanto affinché possa ritenersi sussistente il contrasto, tra i due giudizi dovrebbe sussistere identità di soggetti ed oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (Cass. Civ. Sez. I 11.12.1999 n. 13870). Occorrerebbe, altresì, verificare anche la mancata decorrenza del termine perentorio utile per la proposizione del rimedio.

Quanto ai profili di eventuale incompatibilità sul piano logico tra le statuizioni rese in sede di giurisdizione amministrativa e quelle rese nell'ambito della giurisdizione civile, va rilevato che non sono rare le ipotesi di non concomitanza tra gli orientamenti espressi tra le diverse giurisdizioni, così come del resto tra i diversi magistrati chiamati a giudicare nell'ambito della medesima giurisdizione. Né può in sé essere censurato, alla luce di quanto sopra ed anche in considerazione degli aspetti di criticità insorti nella materia, il fatto che i medesimi soggetti si siano rivolti, al fine di far valere le proprie ragioni, sia in sede civile, rivendicando le proprie pretese di pagamento, che amministrativa, attraverso l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi emessi.

Diverso discorso sarebbe laddove risultassero eventuali duplicazioni delle medesime azioni di condanna o venisse accertata la proposizione di azione monitoria con riferimento a crediti per i quali fosse intervenuto il pagamento già antecedentemente alla richiesta di emissione del decreto, dovendosi in tal caso verificare, al di là delle valutazioni di natura civilistica, che impongono l'immediato recupero dell'indebito, la conformità di tale comportamento agli obblighi che incombono sui beneficiari delle concessioni di accreditamento.

Tale *modus operandi* si ritiene particolarmente censurabile in quanto i fornitori del SSR sono legati da un rapporto di "convenzionamento" (accreditamento-contratti) con la Regione, rapporto basato oltre che sugli ineludibili requisiti imposti dalla normativa di riferimento, anche su quelli di ordine fiduciario che, connotando l'affidabilità della struttura sanitaria, hanno indotto l'Amministrazione sanitaria all'accREDITamento.

Occorre in questa sede rimarcare come l'elemento fiduciario assuma un rilievo fondamentale nei rapporti negoziali aventi ad oggetto l'affidamento ad un soggetto di un pubblico servizio; pertanto, il suo venir meno, su segnalazione dell'Azienda Sanitaria di riferimento, legittima le iniziative assunte dall'Amministrazione allo scopo di porre fine al rapporto, anche laddove i fatti o i comportamenti, che lo hanno incrinato, non hanno carattere doloso.

Ciò premesso, nell'ipotesi di statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, per mancata opposizione o per intervenuto rigetto della medesima con pronuncia non più impugnabile, si rappresenta preliminarmente che, con la sottoscrizione



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

dei protocolli, i singoli creditori aderenti hanno già formulato espressa rinuncia agli interessi ed alle spese legali.

Nell'ambito dei principi sottesi alla logica del Piano dei Pagamenti, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria anche attraverso l'adozione di misure volte ad evitare il pagamento dell'indebito, al fine di evitare profili di responsabilità contabile, ferme restando le responsabilità di coloro che hanno condotto alla formazione dei predetti giudicati, cristallizzando giuridicamente crediti non dovuti, è necessario da un lato, che i Direttori Generali, a seguito di una valutazione complessiva della posizione creditoria dei fornitori sanitari, chiedano agli stessi la rinuncia ai diritti relativi alla sorta capitale non liquidabile di cui alle pronunce, e dall'altro che gli stessi fornitori, in un'ottica di reciproca collaborazione e per il perseguimento della finalità comune di riduzione dell'indebitamento del SSR e di ripristino delle condizioni di equilibrio, rinuncino ad un credito che, per quanto azionabile in futuro, li espone al rischio di un'azione di recupero dell'Azienda Sanitaria, integrando la fattispecie di grave inadempimento del rapporto contrattuale con la stessa, valutabile in sede di concessione dell'accreditamento definitivo.

Tale conclusione è avvalorata anche dalla necessità di non alterare la *par condicio creditorum* nei confronti delle strutture sanitarie che, pur avendo provveduto alla fatturazione dei crediti di cui ai numeri 3-4-5, non hanno attivato procedure giudiziarie per la riscossione degli stessi.

Ferma restando la necessità di liquidare i crediti scaturenti dalle prestazioni effettivamente rese per il SSR e nei limiti descritti ai punti 3-4-5, nell'ipotesi in cui vi fossero somme eccedenti quelle liquidabili coperte da giudicato, la remunerazione delle stesse dovrà orientativamente essere parametrata alla somma degli interessi ed alle spese legali già maturate nel titolo relativamente alla parte liquidabile.

Viene, dunque, rimessa all'autonomia delle singole Aziende la determinazione della predetta misura percentuale, definendo un meccanismo equitativo per le strutture che, agendo secondo parametri di correttezza e buona fede, sono caratterizzate da un ridotto grado di litigiosità, ed attuando un equo contenimento di parametri quali l'anzianità del credito e la tipologia degli interessi liquidati (in misura legale o ex d.lgs. 231/2002).

In merito alla problematica sub 6, in ragione del contenzioso tutt'ora pendente in Consiglio di Stato, la Struttura Commissariale ritiene che l'eventuale riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti ex DGRC n. 224/2009, laddove non corrisposti, potrà avvenire solo all'esito della pronuncia del Consiglio di Stato, ovvero al rilascio del parere richiesto dai Ministeri affiancanti. Per tale fattispecie si concretizza una ipotesi di temporaneo stralcio dal complesso delle procedure del piano dei pagamenti. Mentre gli addebiti per adeguamenti tariffari fatturati in eccedenza rispetto alle tariffe ex DGRC n. 224/2009, talvolta attraverso una unilaterale ed illegittima determinazione di presunti incrementi ISTAT, non sono riconoscibili e, in caso di avvenuto incasso, devono essere recuperati, eventualmente in compensazione con altri crediti legittimamente pretesi.



**Il Commissario ad acta**  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Ciò premesso, questa Struttura Commissariale, nel ribadire la necessità di definire celermente in via transattiva in sede decentrata tutti i crediti, anche quelli in contestazione, al fine di disporre di un quadro completo della situazione e comunque, di poter effettuare un monitoraggio *in progress* sull'esatta esecuzione dei Protocolli, nonché la verifica dei risultati conseguiti dai Direttori Generali delle Aziende del SSR in relazione ai suddetti obiettivi programmatici assegnati, invita i Direttori Generali in indirizzo a trasmettere, alla Struttura Commissariale una relazione periodica mensile di cui la prima entro il 28 febbraio 2013 avente ad oggetto:

- (i) gli importi complessivamente liquidati, rispetto alle pretese creditorie vantate dai singoli creditori aderenti, distinguendo, sia per gli importi liquidati che per quelli rivendicati, le diverse casistiche sopra descritte;
- (ii) le specifiche motivazioni della mancata liquidazione delle partite creditorie, oltre che le motivazioni che hanno condotto alla formazione di tali giudicati, e possibili rimedi giuridici già attivati o da attivare per depotenziare i titoli conseguiti dalle controparti;
- (iii) il quantum e le modalità attivate per il recupero delle somme indebitamente percepite dai creditori, anche mediante riscossioni coattive avvenute nell'ambito di procedure esecutive intraprese, soprattutto se spiegate ai sensi dell'art. 499 c.p.c.;
- (iv) lo stato delle note di debito emesse o ancora da emettere per regressione tariffaria e/o superamento C.O.M. o altro motivo, distinto per annualità, relazionando sulla compensazione consensuale delle stesse, nell'ambito degli accordi per il Piano dei Pagamenti, ovvero sulle azioni in corso per ottenerne il pagamento o la compensazione;
- (v) la quantificazione esatta del risparmio conseguito, in termini di rinuncia ad interessi e spese legali e sorta capitale, ove presente, a seguito della liquidazione condivisa delle partite creditorie.

Il Coordinatore AGC 19  
*[Signature]*  
Ad interim AGC 20  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente SEF AGC 19  
Dott. Giancarlo Ghidelli

*[Signature]*

Il Sub Commissario ad acta  
Mario Morlacco

*[Signature]*

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldero

*[Signature]*